

Termine d'opposizione: 27 giugno 1956

## LEGGE FEDERALE

che abroga

**l'articolo 36 della legge federale sui disegni e modelli industriali**

(Del 21 marzo 1956)

### L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 14 ottobre 1955,

*decreta:*

#### Art. 1

L'articolo 36 della legge federale del 30 marzo 1900<sup>1)</sup> sui disegni e modelli industriali è abrogato.

#### Art. 2

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 marzo 1956.

Il Presidente: **Rud. Weber.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 marzo 1956.

Il Presidente: **Burgdorfer.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

1) CS 2. 857.

## Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 21 marzo 1956.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

Data della pubblicazione: 29 marzo 1956.

Termine d'opposizione: 27 giugno 1956.

---

*Termine d'opposizione: 27 giugno 1956*

---

## **LEGGE FEDERALE**

che completa

**quella su l'assicurazione militare**

(Del 21 marzo 1956)

L'ASSEMBLEA FEDERALE  
DELLA  
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 3 febbraio 1956,

*decreta :*

### I

La legge federale del 20 settembre 1949 su l'assicurazione militare è completata dalle disposizioni seguenti:

#### *Art. 60 bis*

<sup>1</sup> Le pensioni in corso, fissate nuovamente secondo l'articolo 60, primo capoverso, numero 2, sono aumentate con effetto dal 1° gennaio 1956 come segue:

a. Per le pensioni concesse avanti il 1° gennaio 1943:

1. il massimo di 840 franchi delle indennità di rincaro in ragione del 40 per cento è soppresso e l'indennità stabilizzata all'aliquota piena sarà compresa nella pensione;
2. le pensioni d'invalidità sono aumentate del 60 per cento, se questa è inferiore al  $33 \frac{1}{3}$  per cento;
3. le pensioni d'invalidità sono aumentate del 20 per cento, se questa è pari o superiore al  $33 \frac{1}{3}$  per cento;
4. le pensioni di superstite sono aumentate del 10 per cento.

b. Per le pensioni concesse dal 1° gennaio 1943 al 31 dicembre 1945:

1. il massimo di 300 franchi delle indennità di rincaro in ragione del 12 ½ per cento è soppresso e l'indennità stabilizzata all'aliquota piena sarà compresa nella pensione;
2. le pensioni d'invalidità sono aumentate del 10 per cento, se questa è inferiore al 33 ⅓ per cento.

<sup>2</sup> L'importo delle pensioni aumentate conformemente al primo capoverso non deve oltrepassare quello di una pensione fissata, giusta la legge, sul fondamento di un guadagno annuo di 11 000 franchi.

## II

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 marzo 1956.

Il Presidente: **Rud. Weber.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 marzo 1956.

Il Presidente: **Burgdorfer.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

## Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale, e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 21 marzo 1956.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

Data della pubblicazione: 29 marzo 1956.

Termine d'opposizione: 27 giugno 1956.

## **Legge Federale che abroga l'articolo 36 della legge federale sui disegni e modelli industriali (Del 21 marzo 1956)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1956
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	13
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	29.03.1956
Date	
Data	
Seite	281-284
Page	
Pagina	
Ref. No	10 153 346

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.